Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentate dalla S.p.a. Agricoltura assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1982 della società per azioni « Agricoltura assicurazioni », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Agricoltura assicurazioni, con sede legale in Milano:

tariffa 21-ECU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7%.

Roma, addì 23 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

(1947)

DECRETO 23 marzo 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 15 gennaio 1982 della società per azioni « La Fondiaria », con sede legale in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, con sede legale in Firenze:

tariffa 32-ECU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7%.

Roma, addì 23 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

(1948)

DECRETO 23 marzo 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 11 febbraio 1982 dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma;

tariffa 3-U/ECU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7%.

Roma, addì 23 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

(1946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Il saldo degli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi alla indennità liquidata per i terreni siti in agro di Spezzano Sila (Cosenza) espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1950, n. 762 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 23 settembre 1950) nei confronti della ditta Barracco Alfonso fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.694.177.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopra citato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156.

ERRATA	CORRIGE
1) Premessa ed art. 1 - superficie . Ha 1.179.28.52	1) Premessa ed art. 1 - superficie . Ha 1.162.20.94
2) Art. 2 - 2° Corpo - superficie . » 432.99.80	2) Articolo 2 - 2° Corpo - superficie . » 427.05.94
3) Art. 2 - 3° Corpo - superficie . . » 351.50.50	3) Articolo 2 - 3° Corpo - superficie . . » 341.04.50
4) Art. 2 - 4° Corpo - superficie . . » 32.85.02	4) Articolo 2 - 4° Corpo - superficie . . » 32.17.30
Allegato:	*Allegato*:
5) Corpo 1° - foglio 23 - part. 2 - r.d. L. —	5) Corpo 1° - foglio 23 - part. 2 - r.d. L. 20,30
6) Corpo 1° - foglio 24 - part. 2 - r.d. L. —	6) Corpo 1° - foglio 24 - part. 2 - r.d. L. 895,43
7) Corpo 1° - foglio 24 - part. 3 - Ha. 136.12.00 - r.d. L. —	7) Corpo 1° - foglio 24 - part. 3/a - Ha 136.12.00 - r.d. lire 5.580,92
8) Corpo 1° - foglio 24 - part. 4 - r.d. L. —	8) Corpo 1° - foglio 24 - part. 4 - r.d. L. 312,20
9) Corpo 1° - foglio 24 - part. 5 - r.d. L. —	9) Corpo 1° - foglio 24 - part. 5 - r.d. L. 638,82
10) Corpo 1° - foglio 24 - part. 6 - r.d. L. —	10) Corpo 1° - foglio 24 - part. 6 - r.d. L. 137,51
11) Corpo 1° - foglio 24 - part. 7 - r.d. L. —	11) Corpo 1° - foglio 24 - part. 7 - r.d. L. 0,78
12) Corpo 1° - foglio 24 - part. 8 - r.d. L. —	12) Corpo 1° - foglio 24 - part. 8 - r.d. L. 168,13
13) Corpo 1° - foglio 24 - part. 9 - r.d. L. —	13) Corpo 1° - foglio 24 - part. 9 - r.d. L. 2.500,27
14) Corpo 1° - foglio 24 - part. 10 - r.d. L. —	14) Corpo 1° - foglio 24 - part. 10 - r.d. L. 77,05
15) Corpo 1° - foglio 24 - part. 11 - r.d. L. —	15) Corpo 1° - foglio 24 - part. 11 - r.d. L. 4.986,82
16) Corpo 1° - foglio 24 - part. 13 - r.d. L. —	16) Corpo 1° - foglio 24 - part. 13 - r.d. L. 99,12
17) Corpo 1° - foglio 24 - part. 15 - r.d. L. —	17) Corpo 1° - foglio 24 - part. 15 - r.d. L. 712,61
18) Corpo 1° - foglio 24 - part. 16 - r.d. L. —	18) Corpo 1° - foglio 24 - part. 16 - r.d. L. 1.057,81
19) Corpo 1° - foglio 24 - part. 17 - r.d. L. —	19) Corpo 1° - foglio 24 - part. 17 - r.d. L. 79,40
20) Corpo 1° - foglio 24 - part. 18 - r.d. L. —	20) Corpo 1° - foglio 24 - part. 18 - r.d. L. 879,02
21) Corpo 1° - foglio 24 - part. 21 - r.d. L. —	21) Corpo 1° - foglio 24 - part. 21 - r.d. L. 4.848.27
22) Corpo 1° - foglio 24 - part. 22 - r.d. L. —	22) Corpo 1° - foglio 24 - part. 22 - r.d. L. 1.644,83
23) Corpo 2° - foglio 25 - part. 17 - superficie Ha 21.41.60 - r.d. L. —	23) Corpo 2° { foglio 25 - part. 17/a - Ha 8.36.40 - r.d. lire 1.296,42; foglio 25 - part. 17/c - Ha 12.06.34 - r.d. lire 1.869,83; foglio 25 - part. 17/b (non espropriata); foglio 25 - part. 17/d (non espropriata); foglio 25 - part. 17/e (non espropriata); foglio 25 - part. 17/f (non espropriata)
24) Corpo 2° - foglio 25 - part. 21 - Ha 21.30.90 - r.d. L. —	24) Corpo 2° { foglio 25 - part. 21/a - Ha 14.47.70 - r.d. lire 3040,17; foglio 25 - part. 21/c - Ha 6.45.80 - r.d. lire 1356,18; foglio 25 - part. 21/b (non espropriata)
25) Corpo 2° - foglio 25 - part. 38 - Ha 10.44.00 - r.d. L. —	25) Corpo 2° { foglio 25 - part. 38/a - Ha 9.96.60 - r.d. lire 408,61; foglio 25 - part. 38/c - Ha 0.06.00 - r.d. lire 2,46; foglio 25 - part. 38/d - Ha 0.18.00 - r.d. lire 7,38; foglio 25 - part. 38/b (non espropriata)
26) Corpo 2° - foglio 25 - part. 39 - r.d. L. —	26) Corpo 2° - foglio 25 - part. 39 - r.d. L. 28,55
27) Corpo 2° - foglio 27 - part. 6 - r.d. L. —	27) Corpo 2° - foglio 27 - part. 6 - r.d. L. 276,25
28) Corpo 2° - foglio 27 - part. 7 - Ha 3.76.50 - r.d. L. —	28) Corpo 2° { foglio 27 - part. 7/a - Ha 3.12.30 - r.d. lire 484,06; foglio 27 - part. 7/c - Ha 0.48.80 - r.d. lire 75,64; foglio 27 - part. 7/b (non espropriata)
29) Corpo 2° - foglio 27 - part. 8 - Ha 0.91.20 - r.d. L. —	29) Corpo 2° { foglio 27 - part. 8/a - Ha 0.40.00 - r.d. lire 16,80; foglio 27 - part. 8/c - Ha 0.43.80 - r.d. lire 18,40; foglio 27 - part. 8/b (non espropriata)
30) Corpo 2° - foglio 27 - part. 9 - Ha 0.44.80 - r.d. L. —	30) Corpo 2° { foglio 27 - part. 9/a - Ha 0.20.50 - r.d. lire 10,25; foglio 27 - part. 9/c - Ha 0.15.50 - r.d. lire 7,75; foglio 27 - part. 9/b (non espropriata)

ERRATA	CORRIGE
31) Corpo 2° - foglio 27 - part. 10 - r.d. L. —	31) Corpo 2° - foglio 27 - part. 10 - r.d. L. 2.448,90
32) Corpo 2° - foglio 27 - part. 11 - Ha 2.42.10 - r.d. L. —	32) Corpo 2° { foglio 27 - part. 11/a - Ha 2.30.00 - r.d. lire 96,60 foglio 27 - part. 11/b (non espropriata)
33) Corpo 2° - foglio 27 - part. 12 - r.d. L. —	33) Corpo 2° - foglio 27 - part. 12 - r.d. L. 96,52
34) Corpo 2° - foglio 27 - part. 13 - r.d. L. —	34) Corpo 2° - foglio 27 - part. 13 - r.d. L. 4.527,60
35) Corpo 2° - foglio 27 - part. 14 - r.d. L. —	35) Corpo 2° - foglio 27 - part. 14 - r.d. L. 1.156.59
36) Corpo 2° - foglio 27 - part. 15 - r.d. L. —	36) Corpo 2° - foglio 27 - part. 15 - r.d. L. 595,32
37) Corpo 2° - foglio 27 - part. 20 - Ha 228.06.60 - r.d. L. —	37) Corpo 2° { foglio 27 - part. 20/a - Ha 202.91.50 - r.d. lire 42.612,15 foglio 27 - part. 20/c - Ha 22.68.90 - r.d. lire 4.764,69 foglio 27 - part. 20/e - Ha 0.45.60 - r.d. lire 95,76 foglio 27 - part. 20/b (non espropriata) foglio 27 - part. 20/d (non espropriata) foglio 27 - part. 20/f (non espropriata) foglio 27 - part. 20/g (non espropriata)
38) Corpo 2° - foglio 27 - part. 22 - Ha 1.97.00 - r.d. L. —	38) Corpo 2° { foglio 27 - part. 22/a - Ha 1.57.90 - r.d. lire 64,74 foglio 27 - part. 22/c - Ha 0.10.80 - r.d. lire 4,43 foglio 27 - part. 22/b (non espropriata) foglio 27 - part. 22/d (non espropriata)
39) Corpo 2° - foglio 27 - part. 23 - Ha 8.91.10 - r.d. L. —	39) Corpo 2° { foglio 27 - part. 23/a - Ha 6.63.10 - r.d. lire 271,87 foglio 27 - part. 23/c - Ha 1.01.60 - r.d. lire 41,66 foglio 27 - part. 23/d - Ha 0.67.20 - r.d. lire 27,55 foglio 27 - part. 23/b (non espropriata)
40) Corpo 2° - foglio 27 - part. 24 - r.d. L. —	40) Corpo 2° - foglio 27 - part. 24 - r.d. L. 853,90
41) Corpo 2° - foglio 27 - part. 25 - Ha 2.93.30 - r.d. L. —	41) Corpo 2° { foglio 27 - part. 25/a - Ha 2.89.50 - r.d. lire 607,95 foglio 27 - part. 25/c - Ha 0.00.20 - r.d. lire 0,42 foglio 27 - part. 25/b (non espropriata)
42) Corpo 2° - foglio 27 - part. 27 - r.d. L. —	42) Corpo 2° - foglio 27 - part. 27 - r.d. L. 133,93
43) Corpo 2° - foglio 27 - part. 28 - Ha 24.78.10 - r.d. L. —	43) Corpo 2° { foglio 27 - part. 28/a - Ha 8.52.80 - r.d. lire 349,64 foglio 27 - part. 28/c - Ha 15.95.70 - r.d. lire 654,24 foglio 27 - part. 28/b (non espropriata)
44) Corpo 2° - foglio 28 - part. 39 - r.d. L. —	44) Corpo 2° - foglio 28 - part. 39 - r.d. L. 115,04
45) Corpo 2° - foglio 28 - part. 40 - r.d. L. —	45) Corpo 2° - foglio 28 - part. 40 - r.d. L. 45,09
46) Corpo 2° - foglio 28 - part. 41 - Ha 0.16.20	46) Corpo 2° - foglio 28 - part. 41 - Ha 0.06.20
47) Corpo 2° - foglio 28 - part. 50 - r.d. L. —	47) Corpo 2° - foglio 28 - part. 50 - r.d. L. 1.415,50
48) Corpo 2° - Totale superficie Ha 432.99.80	48) Corpo 2° - Totale superficie Ha 427.05.94
49) Corpo 3° - foglio 4 - part. 19 - r.d. L. —	49) Corpo 3° - foglio 4 - part. 19 - r.d. L. 173,46
50) Corpo 3° - foglio 4 - part. 20 - r.d. L. —	50) Corpo 3° - foglio 4 - part. 20 - r.d. L. 132,55
51) Corpo 3° - foglio 4 - part. 21 pascolo I - Ha 1.21.00	51) Corpo 3° - foglio 4 - part. 21 - pascolo II - Ha 1.21.00 - r.d. L. 50,82
52) Corpo 3° - foglio 4 - part. 22 - r.d. L. —	52) Corpo 3° - foglio 4 - part. 22 - r.d. L. 37,38
53) Corpo 3° - foglio 4 - part. 24 - r.d. L. —	53) Corpo 3° - foglio 4 - part. 24 - r.d. L. 1.383,75
54) Corpo 3° - foglio 4 - part. 29 - Ha 31.26.30	54) Corpo 3° - foglio 4 - part. 29 - Ha 28.00.90 - r.d. lire 7.562,43
55) Corpo 3° - foglio 4 - part. 30 - bosco alto fusto - unica - Ha 1.18.60 - r.d. L. —	55) Corpo 3° - foglio 4 - part. 30 (non espropriata)
56) Corpo 3° - foglio 4 - part. 31 - r.d. L. —	56) Corpo 3° - foglio 4 - part. 31 - r.d. L. 20.170,46
57) Corpo 3° - foglio 4 - part. 32 - bosco alto fusto - unica - Ha 3.65.80 - r.d. L. —	57) Corpo 3° - foglio 4 - part. 32 (non espropriata)
58) Corpo 3° - foglio 4 - part. 34 - r.d. L. —	58) Corpo 3° - foglio 4 - part. 34 - r.d. L. 172,50
59) Corpo 3° - foglio 4 - part. 35 - r.d. L. —	59) Corpo 3° - foglio 4 - part. 35 - r.d. L. 392,20
60) Corpo 3° - foglio 26 - part. 1 - r.d. L. —	60) Corpo 3° - foglio 26 - part. 1 - r.d. L. 184,50
61) Corpo 3° - foglio 26 - part. 2 - r.d. L. —	61) Corpo 3° - foglio 26 - part. 2 - r.d. L. 331,16
62) Corpo 3° - foglio 26 - part. 3 - r.d. L. —	62) Corpo 3° - foglio 26 - part. 3 - r.d. L. 2.945,70
63) Corpo 3° - foglio 26 - part. 5 - r.d. L. —	63) Corpo 3° - foglio 26 - part. 5 - r.d. L. 1.967,60
64) Corpo 3° - foglio 26 - part. 12 - r.d. L. —	64) Corpo 3° - foglio 26 - part. 12 - r.d. L. 96,56
65) Corpo 3° - foglio 26 - part. 13 - r.d. L. —	65) Corpo 3° - foglio 26 - part. 13 - r.d. L. 759,50
66) Corpo 3° - foglio 28 - part. 10 - r.d. L. —	66) Corpo 3° - foglio 28 - part. 10 - r.d. L. 4.964,22
67) Corpo 3° - foglio 28 - part. 11 - r.d. L. —	67) Corpo 3° - foglio 28 - part. 11 - r.d. L. 4.374,72
68) Corpo 3° - foglio 28 - part. 12 - Ha 4.78.40 - r.d. L. —	68) Corpo 3° - foglio 28 - part. 12 parte - Ha 2.42.20 - r.d. lire 99,30
69) Corpo 3° - foglio 28 - part. 13 - r.d. L. —	69) Corpo 3° - foglio 28 - part. 13 - r.d. L. 80,43
70) Corpo 3° - foglio 28 - part. 14 - r.d. L. —	70) Corpo 3° - foglio 28 - part. 14 - r.d. L. 1.010,36
71) Corpo 3° - foglio 28 - part. 24 - r.d. L. —	71) Corpo 3° - foglio 28 - part. 24 - r.d. L. 1.326,82
72) Corpo 3° - foglio 28 - part. 25 - r.d. L. —	72) Corpo 3° - foglio 28 - part. 25 - r.d. L. 29,15
73) Corpo 3° - foglio 28 - part. 26 - r.d. L. —	73) Corpo 3° - foglio 28 - part. 26 - r.d. L. 15,33

ERRATA	CORRIGE
74) Corpo 3° - foglio 28 - part. 35 - r.d. L. —	74) Corpo 3° - foglio 28 - part. 35 - r.d. L. 307,13
75) Corpo 3° - foglio 28 - part. 36 - r.d. L. —	75) Corpo 3° - foglio 28 - part. 36 - r.d. L. 5.368,88
76) Corpo 3° - foglio 28 - part. 38 - r.d. L. —	76) Corpo 3° - foglio 28 - part. 38 - r.d. L. 937,20
77) Corpo 3° - foglio 28 - part. 46 - r.d. L. —	77) Corpo 3° - foglio 28 - part. 46 - r.d. L. 4.919,40
78) Corpo 3° - foglio 28 - part. 48 - r.d. L. —	78) Corpo 3° - foglio 28 - part. 48 - r.d. L. 598,12
79) Corpo 3° - foglio 28 - part. 49 - seminativo IV - Ha 6.05.60 - r.d. L. —	79) Corpo 3° - foglio 28 - part. 49 - seminativo irriguo IV Ha 6.05.60 - r.d. L. 1.271,76
80) Corpo 3° - Totale superficie Ha 351.50.50	80) Corpo 3° - Totale superficie Ha 341.04.50
81) Corpo 4° - foglio 8 - part. 12 sub. - Ha 1.85.00 - r.d. L. —	81) Corpo 4° - foglio 8 - part. 12 - Ha 1.80.00 - r.d. lire 355,00
82) Corpo 4° - foglio 8 - part. 13 sub. - Ha 10.04.15 - r.d. L. —	82) Corpo 4° - foglio 8 - part. 51 - Ha 10.11.00 - r.d. lire 1.971,45
83) Corpo 4° - foglio 8 - part. 14 sub. - Ha 6.54.76 - r.d. L. —	83) Corpo 4° { foglio 8 - part. 14 - Ha 3.24.20 - r.d. lire 136,15; foglio 8 - part. 52 - pascolo II - Ha 2.92.00 - r.d. L. 122,64 }
84) Corpo 4° - foglio 8 - part. 15 - Ha 14.41.10	84) Corpo 4° { foglio 8 - part. 15 - Ha 11.19.70 - r.d. lire 559,85; foglio 8 - part. 54 - seminativo IV - Ha 2.90.40 - r.d. L. 145,20 }
85) Corpo 4° - Totale superfiice Ha 32.85.02	85) Corpo 4° - Totale superficie Ha 32.17.30
Riepilogo generale:	*Riepilogo generale:*
86) Corpo 2° - superficie . . . . Ha 432.99.80	86) Corpo 2° - superficie . Ha 427.05.94
87) Corpo 3° - superficie . . . » 351.50.50	87) Corpo 3° - superficie . . . » 141.04.50
88) Corpo 4° - superficie . . . . » 32.85.02	88) Corpo 4° - superficie . . » 32.17.30
89) In complesso superficie . . . » 1.179.28.52	89) In complesso superficie . . » 1.162.20.94

Decorsi i venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1473)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 11 marzo 1982. Regolamentazione rateale dei debiti per contributi assistenziali e previdenziali e relativi accessori da parte di aziende in crisi (art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto in particolare l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi essistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso ad un massimo del 50%;

Considerato che tale misura eccezionale può essere adottata dal CIPI solo nei confronti di aziende in crisi, destinatarie dei provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Individuato pertanto nel fattore «crisi aziendale», obiettivamente acclarato, l'elemento comune da assumere a presupposto della concessione dei benefici di cui al citato art. 13, penultimo comma;

Atteso che, a mente della esclusiva competenza demandatagli in materia, il CIPI è chiamato ad emettere provvedimenti in regime di discrezionalità, basati sulla preliminare individuazione delle ricorrenze eccezionali, attenendosi all'uopo ai principi che postulano, per tale tipo di valutazione, in preminente soddisfacimento del pubblico interesse;

Ritenuto, pertanto, che quest'ultimo vada riguardato, nella specie, sotto l'aspetto delle esigenze economico-sociali, già ritenute meritevoli di tutela, attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui alle citate leggi n. 675/77, n. 787/78 e n. 95/79;

Considerato che occorre porre a fondamento delle valutazioni del CIPI circostanze di fatto e di diritto, atte ad evidenziare obiettivamente e concretamente il preminente interesse pubblico da soddisfare nella singola fattispecie;

Attesa la necessità, al fine di assicurare comportamenti univoci, di disporre di elementi probatori che consentano la verifica dell'esistenza dei necessari presupposti per l'adozione dei provvedimenti contemplati dall'art. 13, penultimo comma;

Vista la relazione all'uopo predisposta;

Delibera:

Possono essere ammesse al beneficio della riduzione del tasso di interesse di rateazione e differimento di cui all'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, le imprese industriali riconosciute in crisi in base all'attuale ordinamento giuridico e per le quali sono stati effettuati gli interventi pubblici di cui alle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 13 si rende necessaria l'acquisizione di specifici elementi ed informazioni che dovranno emergere, per la parte di rispettiva competenza, dalla domanda dell'azienda e dalla proposta del Ministro del lavoro.

a) *Proposta del Ministro del lavoro.*

La proposta dovrà essere formulata tenendo conto delle finalità della normativa in questione, volte ad assicurare la realizzazione dell'interesse generale al contenimento della spesa previdenziale pur tutelando l'esigenza di risanamento e di ripresa produttiva della singola impresa. In particolare la proposta dovrà evidenziare gli effetti economico-sociali connessi all'eventuale concessione del beneficio.

La proposta indicherà inoltre i provvedimenti in base ai quali è stato accertato lo stato di crisi aziendale dell'impresa istante, nonché i provvedimenti adottati ai sensi delle sopra indicate leggi n. 675/77, n. 787/78 e n. 95/79 nei confronti della impresa stessa.

Dalla proposta dovranno altresì risultare:

l'autorizzazione da parte degli enti previdenziali alla regolarizzazione rateale del debito contributivo dell'impresa. Al riguardo il Ministero del lavoro dovrà mantenere un costante

collegamento con detti enti che già dispongono di utili informazioni e valutazioni in ordine alla situazione dell'impresa richiedente;

l'eventuale ricorso alla CIG straordinaria negli ultimi tre anni (periodi e quote di personale in CIG);

l'eventuale ricorso alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Alla proposta del Ministro del lavoro dovrà essere allegata copia della domanda formulata dall'impresa.

b) *Domanda dell'impresa.*

La domanda dell'azienda deve essere volta a dimostrare l'essenzialità del beneficio richiesto, ai fini del risanamento aziendale. A corredo della domanda dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

livelli occupazionali all'atto della domanda e nei due anni precedenti;

livelli occupazionali prevedibili al termine del processo di risanamento;

capitale sociale;

esposizione debitoria all'atto della domanda (verso i fornitori, il sistema bancario e verso gli Enti previdenziali);

fatturato (con eventuale quota export);

agevolazioni finanziarie (previste da leggi statali o regionali) ottenute o richieste negli ultimi tre anni;

provvidenze per l'occupazione (statali o regionali) ottenute negli ultimi tre anni;

ammissione a procedure concorsuali;

programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione (in atto o allo studio), con indicazione dei tempi di attuazione e dei mezzi finanziari occorrenti, ovvero programmi di risanamento intrapresi per superare la crisi.

Roma, addì 11 marzo 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(1919)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 24 marzo 1982. Piano nazionale di sviluppo e di potenziamento dei servizi di telecomunicazione e programmi del gruppo STET.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 6 novembre 1979 nella quale veniva indicata l'esigenza di assicurare la continuità dell'equilibrio economico della gestione del settore telefonico anche attraverso modifiche procedurali dell'iter seguito per la determinazione delle tariffe ed una migliore distribuzione nel tempo del carico del traffico, mediante l'introduzione della tariffa a tempo nelle conversazioni urbane;

Vista la propria delibera del 29 aprile 1981 mediante la quale erano state espresse le direttive volte allo stabile risanamento della gestione SIP ricorrendo anche all'istituzione di una Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Visto il «Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione» relativo al decennio in corso, trasmesso dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con nota GM/4814/77/SG del 14 gennaio 1982;

Visti i «Programmi del gruppo STET», trasmessi dal Ministero delle partecipazioni statali con lettera n. 0063 dell'11 gennaio 1982, ad integrazione della «Relazione programmatica» dello stesso Ministero, programmi che prevedono, a prezzi correnti, investimenti per il triennio 1982-84 per la SIP di 3.060 miliardi di lire nel 1982, 3.650 miliardi di lire nel 1983 e 4.230 miliardi di lire nel 1984; per l'Italcable di 64 miliardi nel 1982, 53 miliardi nel 1983 e 63 miliardi nel 1984; per la Telespazio di 40 miliardi nel 1982, 16 miliardi nel 1983 e 16 miliardi nel 1984;

Visto il documento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, trasmesso con lettera GM/4814/77 del 23 gennaio 1982, in ordine ai programmi del gruppo STET;

Vista la nota del Ministero delle partecipazioni statali trasmessa con lettera n. 0165 del 29 gennaio 1982;

Considerata la necessità di realizzare gli investimenti previsti dagli enti gestori per il triennio 1982-84, al fine di assicurare un adeguato sviluppo quantitativo e qualitativo del servizio telefonico di base, anche attraverso una accelerazione del processo di conversione della commutazione alla tecnica elettronica che si baserà sul concorso di due sistemi di commutazione di cui uno nazionale;

Considerato inoltre che gli investimenti della SIP dovranno assicurare l'introduzione dei nuovi servizi di telematica, con rinvenienti effetti positivi sui livelli occupazionali dell'intero comparto nazionale;

Udite le relazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministro delle partecipazioni statali e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Approva

gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel «Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione» ed i relativi volumi di investimento. In relazione alla spinta evolutiva che caratterizza il settore, sotto l'aspetto della tecnologia e della domanda dei servizi, i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali, per la parte di rispettiva competenza, riferiranno a questo Comitato, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi del «Piano» con riferimento all'esercizio precedente, e comunicheranno gli aggiornamenti del predetto piano che si rendessero necessari alla luce delle realizzazioni conseguite e delle prospettive che potranno emergere;

Conferma

la necessità di una revisione — da effettuarsi da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro il corrente anno — delle norme di convenzione che regolano i rapporti economici tra lo Stato e le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, nonché di quelle riguardanti l'oggetto della concessione per una migliore razionalizzazione della gestione delle telecomunicazioni, con l'eliminazione di qualsiasi duplicazione di impianti e di interventi e per assicurare la rapida attuazione delle reti specializzate per dati e dei nuovi servizi di telematica, da attribuire entrambi alla SIP, ad eccezione della rete primaria per dati, compresi i centri di commutazione compartimentali, che resta affidata all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla quale restano pure affidati i servizi di teleposta, telefax, teletex, telex e analoghi servizi di posta elettronica e di quelli di competenza della RAI (Televideo);

l'opportunità che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il CIP definiscano, contestualmente al rinnovo delle convenzioni entro il 1982, metodologie e procedure per una sistematica e periodica revisione — da svolgersi congiuntamente — delle tariffe, per consentire ai gestori un flusso di ricavi rapportato all'effettivo andamento dei costi;

l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa a tempo, nelle conversazioni urbane, a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

che al finanziamento del programma di investimenti della SIP concorrano, in misura equilibrata, l'autofinanziamento, il sistema creditizio e il capitale proprio della Società, quest'ultimo attraverso un elevato apporto del risparmio privato, adeguatamente remunerato;

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali ad assumere le iniziative necessarie per assicurare alla SIP, tramite l'IRI e la finanziaria STET, un conferimento al capitale sociale su di un totale di 2.450 miliardi nel triennio 1982-84 di 1.450 miliardi, di cui 850 miliardi assicurati dalla legge 18 dicembre 1981, n. 750;

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il CIP — ciascuno per la parte di rispettiva competenza — ad assumere, entro il corrente anno, le necessarie iniziative per modificare l'art. 275 del codice P.T. e le convenzioni, al fine di rendere possibile la riduzione dal 4,5% allo 0,5% del canone di concessione applicato sui proventi della SIP, ed a svolgere gli accertamenti necessari per adeguare le tariffe telefoniche ai costi sostenuti dai gestori nel loro insieme, in ciascun esercizio.

Fino a quando non interverranno provvedimenti atti a far conseguire l'equilibrio tra costi e ricavi per i servizi resi da ciascun gestore, allo scopo di regolare i rapporti economici tra i singoli gestori, in modo da consentire tale equilibrio, rimarrà operativa la Cassa conguaglio per il settore telefonico la quale opererà con le stesse modalità previste nel 1981, tenuto conto del volume degli investimenti realizzabili dai gestori;

Esprime parere

che nella scelta del secondo sistema di commutazione, a parità di prestazioni, saranno preferite le soluzioni che assicureranno il mantenimento dell'occupazione nel Mezzogiorno delle unità produttive interessate all'operazione;

che l'adeguamento delle tariffe telefoniche, necessario per coprire i costi del biennio 1982-83, debba essere compendiato in un unico provvedimento ed applicato gradualmente attraverso sette variazioni bimestrali, a partire dal 1° aprile 1982;

che l'aumento previsto dovrebbe essere articolato con incidenza differenziata tra le diverse voci di tariffa e categorie di utenza, con maggiore peso sulle ore di più intenso utilizzo degli impianti, tendendo ad una graduale semplificazione della struttura tariffaria tale da ridurre le varie articolazioni delle voci di tariffa.

Più in particolare:

a) nel 1982 gli adeguamenti tariffari dovranno incentrarsi sull'utenza affari e sui relativi consumi; per le famiglie non vi saranno aumenti, salvo per i consumi oltre 400 scatti trimestrali e limitatamente alla quota necessaria per evitare anomali spostamenti di traffico dall'utenza affari;

b) comunque, gli aumenti da applicare all'utenza affari non dovranno incidere, mediamente, in misura superiore all'inflazione cumulata nel periodo intercorso a far tempo dall'ultimo provvedimento tariffario (giugno 1981);

c) una quota di maggiori introiti dovrà pervenire dal traffico interurbano svolto nelle « ore di punta » con ampliamento dell'intervallo di tempo in cui si applicano le tariffe delle dette ore di punta (8,30-13,00 in luogo di 9,30-13,00);

d) dovrà essere ampliato lo spazio orario della tariffa ridotta applicato nelle ore serali (con inizio alle 18,30 anziché alle 19,00);

e) dovranno essere abolite le condizioni di maggiore favore per tutti i canoni che non riguardino il « primo collegamento delle famiglie ad uso abitazione »; tutti gli altri canoni dovranno essere unificati con quelli di categoria C;

f) adozione della tariffa urbana a tempo nelle reti con oltre un milione di abbonati (Roma e Milano);

g) il valore del gettone dovrà rimanere invariato (100 lire);

h) la fatturazione all'utenza, a partire dal 1° ottobre 1982, dovrà avere cadenza bimestrale.

Roma, addì 24 marzo 1982

Il Ministro del bilancio
e la programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(1917)

Deliberazione 24 marzo 1982. Proposta di aggiornamento del piano spaziale nazionale per il quinquennio 1982-86 e proposta relativa all'attività ESA per il 1982 ed anni successivi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 12 agosto 1977, n. 388 e 6 agosto 1974, n. 390 che affidano al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la vigilanza sui programmi e le attività di ricerca nel campo spaziale, nazionale e internazionale;

Visto l'art. 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 che autorizza, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, la spesa per l'attuazione dei programmi spaziali di cui alla citata legge n. 388/74;

Vista la propria delibera del 25 ottobre 1979 con la quale nell'approvare il piano spaziale a medio termine 1979-83 veniva stimato un fabbisogno finanziario di lire 200 miliardi, di cui 98 per il primo triennio di attuazione, differendo al 31 dicembre 1981 la determinazione delle risorse per il successivo biennio, al fine di poter considerare i risultati acquisiti, le prospettive risultanti dai vari studi di fattibilità e la evoluzione della situazione internazionale;

Vista la propria delibera del 29 gennaio 1981 relativa, tra l'altro, all'annullamento del programma S. Marco-Scout ed al trasferimento dei relativi fabbisogni finanziari previsti per la sua realizzazione al progetto S. Marco D;

Viste le proprie delibere del 9 luglio 1981 e del 7 agosto 1981 con le quali nell'autorizzare la partecipazione italiana a programmi facoltativi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), invitava il Ministro della ricerca a valutare in sede di future trattative internazionali, soltanto la partecipazione a quei programmi facoltativi, rispondenti alle esigenze di sviluppo dell'industria nazionale e compatibili sia con le risorse all'uopo disponibili e sia con le iniziative in corso e/o programmate nel piano spaziale nazionale, al fine di soddisfare l'esigenza di un sistema unitario di gestione di tutte le attività spaziali italiane, sia nazionale che internazionali;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1980 con la quale è stata prorogata al 31 dicembre 1981 la gestione provvisoria del piano spaziale nazionale da parte del CNR;

Viste le proposte del Ministro della ricerca prot. n. 9772/15 del 28 dicembre 1981, relative all'aggiornamento al 1982-86 del sopracitato piano spaziale nazionale e alle attività di partecipazione italiana a nuovi programmi dell'ESA avviabili nel corso del 1982 con l'indicazione dei relativi oneri ripartiti nel periodo 1982-86;

Vista la relazione del Ministro della ricerca trasmessa con nota prot. n. 1800/10/1 del 28 febbraio 1982, relativa alle proposte di gestione delle attività spaziali;

Tenuto conto che per il 1982 il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato indica per le attività spaziali nazionali (AS/1584/2) lo stanziamento di lire 38 miliardi e per quelle di partecipazione alla ESA (AS/1584/6) lo stanziamento di lire 77 miliardi;

Considerato che per consentire la copertura della spesa di lire 27,301 miliardi, eccedente il sopra citato limite di lire 77 miliardi, per assicurare la partecipazione italiana al programma L-SAT dell'ESA occorrerà provvedere in sede di assestamento di bilancio dello Stato per il 1982, mediante corrispondente riduzione di pari importo del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1) Sono approvati gli obiettivi, i contenuti e gli indirizzi dell'aggiornamento del piano spaziale nazionale per i quali, nel periodo 1982-86, viene stimato un fabbisogno finanziario complessivo non superiore a lire 352 miliardi, ad integrazione del fabbisogno di lire 200 miliardi già previsto nel piano spaziale 1979-83. Sono approvati gli obiettivi ed i criteri di partecipazione italiana ai programmi spaziali dell'ESA da avviare nel corso del 1982 per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario complessivo a tutto il 1986 non superiore a lire 145 miliardi (115 MAU a prezzi 1981 e tassi di cambio 1982), ad integrazione dei fabbisogni già deliberati dal CIPE per precedenti programmi facoltativi, a condizione che i contributi all'ESA, relativi ai programmi che saranno avviati nel 1982, saranno finanziati tramite trasferimenti di somme a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 7143 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo stesso esercizio finanziario.

Nel biennio 1982-83, le risorse finanziarie da destinare agli interventi previsti non possono superare il limite di lire 102 miliardi per le attività spaziali nazionali, in modo da contenere nella prevista stima di lire 200 miliardi la spesa complessiva relativa al quinquennio 1979-83, ed il limite massimo di lire 50 miliardi per le attività facoltative dell'ESA di cui alla presente delibera.

2) L'aggiornamento e la verifica dei programmi quinquennali delle attività spaziali approvate saranno attuati in base all'avanzamento dei lavori e all'evoluzione della tecnologia internazionale, al 31 dicembre 1983.

Per il triennio 1984-86, la determinazione delle risorse da destinare agli interventi nazionali ed internazionali, sarà effettuata dal CIPE su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, osservate le procedure di valutazione normativamente previste.

3) I finanziamenti di cui al punto sub. 1) da considerarsi come limite superiore entro cui il Ministro della ricerca procederà alla ottimizzazione delle soluzioni tecniche per i vari programmi, dovranno essere finalizzati ad una coerente politica industriale tendente, in particolare, ad assicurare:

le prospettive di mercato anche mediante accordi internazionali;

la qualità dei ritorni per gli investimenti effettuati.

4) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica vigilerà sull'attuazione di programmi spaziali del piano nazionale e di quelli di competenza italiana in ambito ESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della

legge n. 388/74 e dell'art. 5 della legge n. 390/74, adottando le opportune iniziative e avvalendosi del Comitato interministeriale di cui alla delibera CIPE del 7 luglio 1981.

5) Prende atto della relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e conferma che, fino ad un eventuale nuovo assetto legislativo per una gestione unitaria delle attività spaziali nazionali ed in ambito ESA, il CNR proseguirà nella gestione delle attività spaziali nazionali.

Roma, addì 24 marzo 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(1918)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza ministeriale 10 febbraio 1982. Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami di idoneità e di qualifica negli istituti professionali, requisiti di ammissione e termine di presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità professionale, anno scolastico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media tecnica ad ordinamento speciale;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 184;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista la circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 concernente le istruzioni programmatiche per l'anno scolastico 1971-72;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale è stato stabilito il calendario scolastico per il triennio 1981-82, 1982-83 e 1983-84;

Ordina:

Titolo I
SCRUTINI FINALI

Art. 1.

Gli scrutini finali negli istituti professionali, hanno luogo nella settimana che precede il termine delle lezioni (15 giugno 1982) e sono pubblicati nello stesso termine.

Art. 2.

Gli alunni delle classi dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di otto decimi in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di sei decimi in condotta o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline gravi insufficienze.

In sede di scrutinio finale le materie di insegnamento costituenti nel loro insieme, come indicato nel quadro orario, un unico gruppo (es. tecnica amministrativa aziendale, tecnica professionale, ecc.) sono considerate come unica materia di insegnamento e ad esse viene assegnato un voto unico.

In caso di insufficienza di profitto in una o più materie costituenti il gruppo, l'allievo deve sostenere l'esame di riparazione soltanto nella materia o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza. In tal caso non si assegnano voti e a settembre, dopo le prove di riparazione, si assegna il voto unico complessivo, tenendo conto del giudizio espresso, in sede di scrutinio finale, sulla parte del gruppo ritenuta positiva.

Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nonché le disposizioni di cui alla circolare 001/STC del 20 settembre 1971 — paragrafi 7 e 8 — ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme ed alle disposizioni innanzi citate, debbono essere considerate illegittime.

Particolare attenzione sulle citate disposizioni deve richiamarsi anche per quanto riguarda le assenze degli alunni.

Le commissioni giudicatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, saranno costituiti dai competenti consigli di classe.

Titolo II
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA I CLASSE DEI CORSI DI QUALIFICA E ALLE CLASSI POST-QUALIFICA - ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 3.

La frequenza dei corsi di qualifica degli istituti professionali è subordinata al requisito del conseguimento del diploma di licenza di scuola media.

Pertanto possono essere ammessi alla I classe dei corsi di qualifica solo coloro che siano in possesso del diploma di licenza di scuola media o di titolo equivalente in base al precedente ordinamento scolastico.

Per la iscrizione alla I classe (o alle classi successive) delle sezioni di qualifica per le attività marinare è indispensabile il possesso della idoneità fisica prescritta dall'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, per l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª e 2ª categoria, oppure la dichiarazione dell'allievo, controfirmata dal genitore, se minorenne, di «rinuncia alla professione marittima». La visita per l'accertamento della suddetta idoneità deve essere effettuata dalle autorità sanitarie delle competenti capitanerie di porto.

Possono essere ammessi alle classi iniziali dei corsi post-qualifica soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica professionale corrispondente ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione agli esami di idoneità o integrativi o di qualifica negli istituti professionali debbono essere presentate al capo d'istituto entro il 10 maggio 1982.

Possono sostenere esami di idoneità o integrativi nella sessione autunnale, previa presentazione della domanda entro il 23 agosto 1982, coloro che si trovano in una delle sottoindicate condizioni:

1) abbiano sostenuto in prima sessione altro esame di idoneità o di qualifica ovvero abbiano sostenuto esami di maturità;

2) intendano sostenere ai sensi dell'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata;

3) si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 10, comma secondo, della presente ordinanza;

4) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente capo d'istituto.

L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata da: ufficiale sanitario, medico provinciale, medico militare.

L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati dei requisiti richiesti alla data del 15 giugno 1982.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità e di qualifica devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Gli esami hanno inizio il 16 giugno in prima sessione ed il 1° settembre in seconda sessione ed hanno termine, rispettivamente, il 29 giugno ed il 9 settembre 1982.

Art. 5.

L'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie di istituti professionali — esclusa l'ammissione agli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica previsti dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per i quali valgono le disposizioni di cui al successivo art. 7 — è subordinata al decorso da quando l'interessato abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, di un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza al relativo corso di studi, alla classe cui l'interessato aspira.

Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al precedente comma i candidati che, alla data del 15 giugno 1982, abbiano compiuto il 18° anno di età.

L'interessato che si trovi in tali condizioni deve altresì dimostrare mediante certificato medico — rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico provinciale o militare — la propria idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui la sezione di qualifica prepara.

Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie delle sezioni di qualifica per ottici e per odontotecnici, e delle sezioni di qualifica per massofisioterapisti degli istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli, l'interessato, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, deve documentare nelle forme previste dal penultimo comma del successivo art. 20, di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria sanitaria per un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo corso di studi, alla classe cui aspira.

I candidati iscritti all'esame di maturità non possono sostenere in prima sessione esami di licenza di scuola media di qualifica professionale, di licenza di maestro di arte, di idoneità o integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore o artistica, stante il divieto di cui all'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia all'esame di maturità.

Art. 6.

L'esame di idoneità cui l'allievo viene sottoposto verte sul programma degli insegnamenti culturali, teorici e pratici di tutte le classi precedenti quella alla quale aspira.

Nel caso in cui il giovane abbia un titolo di studio valido per l'iscrizione alla seconda, terza o quarta classe di un qualsiasi istituto di istruzione secondaria di secondo grado, sostiene le prove di esame (scritta, grafiche, orali e pratiche) per la idoneità alla seconda, terza o quarta classe dei corsi di qualifica, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspira, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame.

Art. 7.

E' consentito di sostenere gli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica biennali o triennali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali.

A detti esami sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza alla classe cui aspirano.

In analogia a quanto disposto dal precedente art. 5, i candidati che alla data del 15 giugno 1982 abbiano compiuto il 18° anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al comma precedente, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica.

Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

Art. 8.

I giovani in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione previ esami integrativi sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi di insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati aspirano.

Art. 9.

Coloro che nella sessione autunnale conseguono la promozione o la idoneità a classi di istituto professionale possono sostenere, in un'unica sessione speciale, esami di integrazione validi ai soli fini della frequenza di classi corrispondenti di istituto professionale di diverso indirizzo, secondo le norme di cui al precedente art. 6, secondo comma.

La medesima disposizione si applica anche agli allievi che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità nella sessione autunnale, i quali possono sostenere esami integrativi nella sessione speciale soltanto per la frequenza di classi di istituto professionale corrispondenti a quella frequentata con esito negativo.

Analogamente coloro che conseguono in esami di riparazione l'idoneità o la promozione a classi di istituto tecnico, ovvero che siano respinti, possono essere ammessi alla sessione speciali per l'ammissione alla frequenza di classi corrispondenti di istituto professionale limitatamente ai corsi di qualifica.

La sezione speciale deve aver termine, di regola, entro il 28 settembre 1982.

Per gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi degli istituti tecnici degli alunni o ex alunni degli istituti professionali valgono le disposizioni contenute nella ordinanza ministeriale 5 marzo 1970 e nelle circolari n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975.

Art. 10.

Negli esami di idoneità i candidati possono essere ammessi alla riparazione, qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purchè, a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline, gravi insufficienze.

Gli alunni e i candidati degli istituti professionali rimandati o respinti allo scrutinio finale o in prima sessione possono sostenere presso istituti di tipo diverso esami di idoneità solo alla classe corrispondente a quella per la quale non hanno ottenuto la promozione.

Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi per addivenire all'assegnazione ad altri istituti dei candidati risultanti in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purchè il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti siano attendibili.

Detto nulla osta non può essere concesso se non nel caso che il candidato documenti l'assoluta impossibilità nella quale sia venuto a trovarsi per grave malattia, da controllarsi eventualmente mediante visita medico-fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo ha iniziato.

Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi di ufficio al preside della nuova sede e in luogo di essi è conservata la domanda di trasferimento.

Titolo III

ESAMI DI QUALIFICA

Art. 11.

Gli esami di qualifica, compresi quelli per le sezioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria, si svolgono in un'unica sessione con la possibilità di prove suppletive nei casi previsti dall'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

L'inizio e il termine dei predetti esami di qualifica, salve singole eccezioni, caso per caso autorizzate dal provveditore agli studi in rapporto alla particolare natura degli istituti del settore alberghiero, devono coincidere con le date previste per lo svolgimento degli esami di idoneità alle varie classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 12.

Possono sostenere l'esame di qualifica gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Tale scrutinio è inteso a valutare il grado di preparazione dal candidato nelle singole materie di studio della ultima classe ed il livello di formazione generale raggiunto.

Esso consiste nella formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito e di un voto espresso in decimi e si conclude con un giudizio complessivo sulla ammissibilità.

L'ammissione o la non ammissione sono deliberate motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza, indipendentemente dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio; in caso di parità di voti prevale quello del Capo di istituto.

Agli alunni non ammessi viene comunicata, a richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

Art. 13.

Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione analogica delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 527, nonché per recupero ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 14.

Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi, al quale compete il pagamento dei relativi compensi sugli appositi fondi a disposizione.

Le commissioni per gli esami di qualifica devono essere composte: dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno del corso di studi purchè di materie oggetto d'esame, nonché da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto; gli esperti sono considerati commissari d'esame a pieno titolo.

Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico, ottico e tecnico di radiologia medica deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanità, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

In caso di impedimento del preside la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto.

Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto.

A tal fine il preside deve curare in tempo utile la preventiva convocazione presso la sede centrale dei componenti di tutte le commissioni.

Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc.; a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per più di una commissione.

Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto o che siano membri del consiglio di istituto dell'istituto medesimo.

I presidi e i docenti impegnati nelle commissioni degli esami di qualifica e di idoneità non possono chiedere di essere utilizzati in qualità di presidenti e di commissari per le operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole statali, non statali e regionali che si svolgono contemporaneamente agli esami di idoneità e di qualifica.

Art. 15.

Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle grafiche o scritte) precedono la prova orale, ma il loro risultato non ha valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa.

La prova orale verte sul programma di insegnamento di tutte le discipline previste per l'ultimo anno di corso e consiste in un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione di capacità professionale nonchè quello di cultura generale raggiunti dal candidato.

L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica.

Art. 16.

Il risultato dell'esame di qualifica si esprime, per ciascuna disciplina oggetto delle prove, con voto unico espresso in decimi.

Per le materie d'insegnamento costituenti, in base al quadro orario, un unico gruppo è attribuito un voto unico, salva la indicazione in parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie costituenti il gruppo.

Sono invece attribuiti voti separati nelle sezioni di qualifica per elettricista installatore elettromeccanico e per congegnatore meccanico, per le materie di seguito indicate:

elettrotecnica, misurazioni elettriche e laboratorio; impianti elettrici e disegno; costruzioni elettromeccaniche e disegno;

disegno tecnico; tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico; meccanica applicata.

Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi sostituendo eventuali denominazioni non più in vigore (ad esempio, la qualifica di disegnatore meccanico particolarista, deve essere sostituita da quella di disegnatore meccanico, quelle di montatore e riparatore di apparecchi radio e di montatore e riparatore di apparecchi televisivi con quella di montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi.

Art. 17.

Agli esami di qualifica possono essere ammessi anche i candidati privatisti purchè abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente sia l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara, sia di aver espletato per almeno lo stesso numero di anni, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso di formazione professionale autorizzato dalle regioni.

Possono, altresì, essere ammessi in qualità di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, un istituto tecnico affine.

La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

Tale attività deve risultare dal libretto di lavoro o da certificazione di versamenti di contributi previdenziali.

Parimenti la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

L'ammissione di candidati privatisti agli esami di qualifica nelle sezioni degli istituti professionali per l'agricoltura deve intendersi riferita, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai titolari — coltivatori diretti e coadiuvanti familiari — di aziende agrarie.

In tal caso la corrispondente attività di lavoro può essere documentata dalla posizione assicurativa presso la cassa mutua dei coltivatori diretti (mod. CD/4°).

I candidati privatisti che intendono conseguire il diploma di qualifica di massofisioterapisti presso le scuole professionali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e di Napoli devono documentare di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso di qualifica e di aver frequentato un corso professionale attinente alla specializzazione da conseguire.

Possono essere ammessi agli esami di qualifica di radiotelegrafista di bordo coloro che sono iscritti da almeno un triennio tra la «gente di mare» di I categoria, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica e del possesso della licenza di scuola secondaria di I grado.

I giovani in possesso del diploma di qualifica di sezione biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui hanno conseguito tale diploma, esami di qualifica di sezione triennale prescindendo dalla documentazione dell'attività di lavoro sopra specificata.

Art. 18.

I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

Nell'espletamento delle prove di esame ed in particolare nella prova orale, la commissione deve tendere ad accertare che il candidato privatista abbia una preparazione corrispondente ai programmi di insegnamento dei vari anni del corso di studi proprio della qualifica che intende conseguire.

Art. 19.

Coloro che alla data del 15 giugno 1982 abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età possono sostenere gli esami di qualifica con le medesime modalità previste dall'art. 17, anche se non sia trascorso, dal conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, l'intervallo previsto dal precedente art. 17, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica e dell'espletamento dell'attività lavorativa.

I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, fermi restando i requisiti relativi alla idoneità psicofisica e all'attività lavorativa previsti dall'art. 17.

Art. 20.

Non è ammessa la presentazione di candidati privatisti ed esami di idoneità e ad esami di qualifica nella sezione per tecnici di radiologia medica per la quale i programmi di insegnamento devono essere svolti esclusivamente nelle prescritte strutture scolastiche.

Limitatamente al corrente anno scolastico 1981/82, agli esami di qualifica per ottici e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, per un numero di anni pari alla durata del corso di qualifica, attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria e di aver frequentato un corso professionale di durata corrispondente a quello di qualifica attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati, gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria e deve essere comprovata da libretto di lavoro o da apposite certificazioni di versamenti di contributi previdenziali.

Art. 21.

Disposizioni particolari per gli istituti professionali pareggiati o legalmente riconosciuti sono state emanate con C.M. n. 231 del 28 settembre 1974 (supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 16/17 del 17-24 aprile 1975), con le modifiche e integrazioni previste dalla circolare del 22 febbraio 1977, n. 53.

Art. 22.

Nulla è innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti anni scolastici in merito agli scrutini e agli esami nelle scuole tecniche.

Titolo IV

ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

REQUISITI DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 23.

1) La sessione degli esami di maturità professionale ha inizio il 1° luglio 1982.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità anche i candidati privatisti che, alla data del 30 giugno 1982, abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso o del diploma di licenza media o di altro titolo ad esso equipollente o superiore. Detta disposizione non si applica agli alunni interni che non perderanno tale qualità entro il 15 marzo 1982, salvo quanto disposto dal successivo parametro 4 in merito all'abbreviazione del corso di studi.

Quando sia decorso l'intervallo d'obbligo dal conseguimento del titolo inferiore suindicato, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, a norma dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, anche i candidati privatisti sforniti del requisito dell'età di cui al comma precedente.

I candidati privatisti che compiono il 23° anno di età nell'anno solare in corso sono dispensati dalla presentazione dei predetti titoli, a norma dell'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le domande di ammissione agli esami di maturità debbono essere presentate entro il 24 febbraio 1982 sia per gli alunni interni sia per i candidati privatisti.

Gli alunni interni, che avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo 1982, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, dovranno ugualmente presentare la domanda di iscrizione agli esami di maturità entro il 24 febbraio 1982.

Le domande di iscrizione agli esami di cui al presente paragrafo, devono essere presentate nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, o pena di annullamento delle prove.

Non è, comunque consentito accogliere domande, di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Eventuali domande tardive, di candidati privatisti, qualora gravi ragioni documentate giustifichino il ritardo, possono essere prese in considerazione se pervengono non oltre il 24 marzo 1982 ai competenti provveditori agli studi i quali, ove giudichino di doverle accettare, determinano, entro il 30 marzo 1982, la sede e l'istituto in cui gli esami devono essere sostenuti, dandone comunicazione all'interessato.

Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate entro il 24 marzo 1982 al capo d'istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione al provveditore agli studi, oltre che all'interessato.

2) Le domande di iscrizione agli esami di maturità di candidati detenuti, devono essere presentate, entro il 24 febbraio 1982, al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla-osta del Ministero di grazia e giustizia.

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

3) Secondo quanto stabilito nel precedente art. 5, ultimo comma, non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva gli esami ivi indicati.

Nei casi di contravvenzione a tale norma, salvo ogni altro eventuale provvedimento, si procede, in qualsiasi momento, all'annullamento delle prove d'esame, a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4) Rimangono ferme le disposizioni vigenti circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) ed il recupero che si applica per tutti i tipi di istituto (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227 e art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653), per gli alunni interni che frequentano il penultimo anno del corso di studi post-qualifica.

Le disposizioni suindicate si applicano anche agli alunni che frequentano classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

In nessun altro caso i candidati privatisti sono ammessi a sostenere esami di maturità sperimentale di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 419.

Nel corrente anno possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi, nati negli anni 1962, 1963 e 1964, nonché i candidati privatisti, nati nell'anno 1964, i quali comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1982 o 1983.

Possono chiedere di usufruire dello stesso beneficio gli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1962 purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

5) Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiranno dell'abbreviazione per merito, possono sostenere l'esame di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o sono ammessi per recupero, devono sostenere l'esame di maturità presso un istituto statale.

Art. 24.

Con separata ordinanza saranno dettate norme particolari sullo svolgimento degli esami di maturità professionale.

Roma, addì 10 febbraio 1982

Il Ministro: BODRATO

(1898)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione alla società « M.P. Revisioni S.a.s. di dott. Rosario L. Calogero e C. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1982, ha confermato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione alla società « M. P. Revisioni S.a.s. di dottor Rosario L. Calogero e C. », in Milano.

(1557)

Cinquecentoventinovesimo elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 è accettata la rinuncia della « Società azionaria minero metallurgica S.p.a. - Samim », in Roma, 1, alla concessione di minerali mercuriferi « Monte Civitella » sita in Piancastagnaio (Siena) e Castell'Azzara e Santa Fiora (Grosseto).

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la concessione di amianto « Dosso Franscia » sita in Lanzada (Sondrio) è trasferita ed intestata alla « Soc. industria mineraria italiana - I.M.I. di rag. C. Fabi » con sede in Milano.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la concessione di feldspato « Vesina Valle Streccione » sita in Tremenico e Pagnona (Como) è intestata alla « Soc. r.l. Esercizio cave feldspato » con sede in Dervio (Como).

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la concessione di feldspato « Lentree Nord Ovest » sita in Tremenico e Vendrogno (Como) è intestata alla « Società esercizio cave feldspato S.r.l. » con sede in Dervio (Como).

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982, la concessione di amianto « Lanterna Nord » sita in Lanzada (Sondrio) è trasferita ed intestata alla « Soc. industria mineraria italiana Fabi S.r.l. I.M.I. » con sede in Milano.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982, la concessione di amianto « Cima Franscia Maisa » sita in Lanzada (Sondrio) è trasferita ed intestata alla « Soc. Industria mineraria italiana Fabi S.r.l. I.M.I. » con sede in Milano.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982, la concessione di talco « Pra Mosin-A » in Torre S. Maria (Sondrio) è trasferita ed intestata alla « Società Industria mineraria italiana Fabi S.r.l. I.M.I. », in Milano.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 1° luglio 1981 alla Società refrattari Motta S.r.l. in Lozzolo (Vercelli), è accordata per anni venti la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « Bongiana » sita in territorio di Lozzolo (Vercelli).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 1° luglio 1981 ai signori Ghione Edgardo e Venanzio rappresentati dal sig. Ghione Edgardo, Castellamonte (Torino) è rinnovata per anni venti, a decorrere dal 21 maggio 1981, la concessione mineraria di caolino e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « Vespia », sita in territorio di Castellamonte (Torino).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 20 agosto 1981 alla S.p.a. Mineraria baritina in Brescia è accordata per dieci anni l'estensione in profondità dalla quota 750 alla quota della concessione di baritina « Pozzuolo » in Bovegno (Brescia).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 20 agosto 1981 alla S.p.a. Carlo Tassara stabilimenti elettrosiderurgici, in Breno (Brescia), è accordata per venti anni l'estensione alla barite e fluorina, a quota non superiore a 720 m s.l.m., della concessione di ferro « Alfredo » in Bovegno (Brescia).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto 25 settembre 1981 alla società A. Corneto e C. Sud S.p.a., in Accorneri d'Asti e domicilio elettivo in Bonostaiale di Roccastrada (Grosseto), è accordata per anni dieci la concessione per terre refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « Pietratonda » nei comuni di Campagnatico e Civitella Paganico (Grosseto).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 18 novembre 1981 al sig. Quartiero Ferdinando in Schio (Vicenza), è accordata per anni dieci la concessione per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C « Pianegonda » sita in Valli di Pasubio (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze 15 dicembre 1981 alla S.p.a. Eurit in Buraccio, comune di Porto Azzurro (Livorno), è accordata per anni dieci la concessione mineraria di feldspati « La Crocetta » sita in comune di Porto Azzurro (Livorno).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 18 dicembre 1981 alla S.r.l. Mineraria di Boca, con sede in Milano, è rinnovata per venticinque anni, a decorrere dal 21 maggio 1981, la concessione per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C e di argilla per porcellane e terraglie forti denominata « Bocciole » sita in Boca (Novara).

(1558)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Algua, Mornago, Monticelli Brusati e Mazzano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 2 febbraio 1982, n. 14164: comune di Algua (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 luglio 1979, n. 60 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 gennaio 1980, n. 28);

deliberazione 2 febbraio 1982, n. 14166: comune di Mornago (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 dicembre 1979, n. 50 e 27 dicembre 1980, n. 70 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 8 aprile 1980, n. 29);

deliberazione 2 febbraio 1982, n. 14167: comune di Monticelli Brusati (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 gennaio 1980 e 19 novembre 1980, n. 8 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 luglio 1980, n. 44);

dliberazione 2 febbraio 1982, n. 14168: comune di Mazzano (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 681 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 luglio 1980, n. 24);

deliberazione 20 ottobre 1981, n. 11370: comune di Paderno Ponchielli (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1980, n. 15 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 marzo 1981, n. 11);

deliberazione 2 febbraio 1982, n. 14165: comune di Verderio Inferiore (piano adottato con deliberazione consiliare 30 novembre 1979, n. 47 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 aprile 1980, n. 13).

(1600)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a settantasette posti di assistente tecnico di radiologia medica, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1975, n. 108;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Tenuto conto della riserva di ventotto posti da operare ai sensi della citata legge n. 482/1968 in favore degli appartenenti a categorie riservatarie;
Vista la notificazione in data 3 febbraio 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 del 15 febbraio 1978, con la quale si rendeva nota la disponibilità di centoquarantotto posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa, riservati agli ex volontari delle Forze armate ai fini del passaggio all'impiego civile di cui all'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Accertato che a seguito di detta notificazione nessuna domanda è pervenuta da parte degli interessati;
Considerato che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della succitata legge 31 maggio 1975, n. 191, si può procedere a concorso pubblico;
Accertato che nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa esiste una disponibilità di centocinquantaquattro posti;
Attesa la necessità di accantonare settantasette posti in virtù della legge n. 33/1980 sopracitata;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i settantasette posti residui;
Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1979, registro n. 28 Difesa, foglio n. 128, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a settantasette posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni, prima di poter ottenere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 giugno* 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere la prova di esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

La prova pratica nonché il colloquio avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria *sanitaria di tecnico di radiologia medica;*

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio dove presta servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

L'avviso di presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove di cui sopra, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª, Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina ad assistente tecnico di radiologia medica in prova, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1982
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 42

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:
cognome (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);
nome . . . . .,
residente in . . . . (provincia di . . . .)
c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a settantasette posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il .

(ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . con specializzazione rilasciato da . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede, con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter ottenere un trasferimento a domanda.

Data, . .

Firma (6)

.

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

1) I mezzi di contrasto in radiologia.

2) Camera oscura. Operazioni per la preparazione ed il trattamento delle pellicole radiografiche.

3) Cause di danni della pellicola per errore di trattamento verificatosi prima, durante e dopo le normali manipolazioni di sviluppo e fissaggio. Correzione dei radiogrammi.

PROVA PRATICA

A) - *Per tecnici con orientamento diagnostico*

1) Esecuzione di esame radiologico semplice (torace, ossa, ecc., comunque un esame senza mezzi di contrasto): con l'inserimento dell'apparecchio sulla linea di esercizio, con la prefissione dei dati radiografici, con la disposizione del paziente sul tavolo radiografico, con la centratura del tubo radiogeno, con il caricamento e la collocazione cassetta radiografica, con l'inserimento del commutatore per l'emissione dei raggi X e le operazioni proprie della camera oscura.

2) Esecuzione di un esame schermografico con relativo sviluppo.

B) - *Per tecnici con orientamento in tecniche radioisotopiche o terapeutiche*

Se per radioisotopi:

1. Esecuzione di operazione di tecnica radioisotopica su richiesta del medico nucleare.

2. Esecuzione delle operazioni inerenti alla radioprotezione: decontaminazione o controllo della vetreria e degli oggetti ad ambienti contaminati.

Se per radiazioni ad alta energia (cobalto - betatrone, ecc.):

1. Sistemazione del paziente sul tavolo di trattamento.

2. Esecuzione di operazioni di tecnica radioterapica esterna, richiesta dal medico radioterapista.

COLLOQUIO

1) Commento dell'esame radiologico eseguito.

2) Cenni sulle norme di protezione e prevenzione nell'uso dei raggi X in medicina (dosimetria - protezione - sorveglianza fisica e medica).

3) Sindrome da radiazioni.

4) I fattori fisico-geometrici condizionanti l'immagine radiologica (piani - direzione del raggio - posizione - prescrizione - incidenza).

5) Meccanismo di formazione dell'immagine radiologica.

6) Fattori che influenzano la qualità dell'immagine radiologica.

7) Attrezzature per la produzione ed il controllo dei raggi X (tubi - trasformatori - raddrizzatori - impianti radiologici - tavoli di manovra - apparecchiature).

8) Operazioni in camera oscura (conservazione, manipolazione, trattamento, correzione dei radiogrammi con rinforzo od indebolimento degli stessi).

(1895)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821050)